



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N° 150 – CAP 10099 – P.IVA 01113180010

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI CULTURALI

VIA XXV APRILE, 66 – 10099 SAN MAURO TORINESE

TEL. 011/822.83.20 – FAX 011/821.63.51 – 011/898.65.79

ORARIO: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 14,30 – 17.00 / MARTEDÌ E VENERDÌ 9.00 –
12,30

E-MAIL ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it

cultura@comune.sanmaurotorinese.to.it

www.comune.sanmaurotorinese.to.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento in concessione del

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CINEMA TEATRO
“P.GOBETTI”
DI SAN MAURO TORINESE

DALL' 1.9.2019 AL 31.8.2022 – OLTRE RINNOVO BIENNALE

CODICE CIG

INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DELL'APPALTO
ARTICOLO 2	DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO
ARTICOLO 3	INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI AFFIDATI IN GESTIONE
ARTICOLO 4	MODALITA' DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA
ARTICOLO 5	MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, MODALITA' DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ARTICOLO 6	GESTIONE
ARTICOLO 7	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO
ARTICOLO 8	ENTRATE
ARTICOLO 9	COMPETENZE DEL COMUNE
ARTICOLO 10	VERIFICHE E CONTROLLI
ARTICOLO 11	MODIFICHE E MIGLIORIE
ARTICOLO 12	CANONE DI CONCESSIONE
ARTICOLO 13	UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DEI TERZI
ARTICOLO 14	OBBLIGHI ASSICURATIVI
ARTICOLO 15	CONSEGNA DEI LOCALI
ARTICOLO 16	ONERI DI MANUTENZIONE
ARTICOLO 17	COLLABORAZIONI ESTERNE
ARTICOLO 18	CONTRATTO E GARANZIE -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E SCHEMA DI CONTRATTO
ARTICOLO 19	ONERI DOCUMENTALI
ARTICOLO 20	DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO
ARTICOLO 21	CESSIONE E SUBAPPALTO
ARTICOLO 22	DIRITTO DI SCIOPERO
ARTICOLO 23	PRIVACY E RISERVATEZZA
ARTICOLO 24	SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
ARTICOLO 25	VIGILANZA E PENALITA'
ARTICOLO 26	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ARTICOLO 27	CLAUSOLE DI LEGALITA'
ARTICOLO 28	CONTROVERSIE

ART. 1
OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

Il Comune di San Mauro Torinese è proprietario dell'impianto di pubblico spettacolo "P.Gobetti", sito in San Mauro Torinese, Via Martiri della libertà 17, adibito a sala cinematografica e teatrale.

Oggetto del presente appalto è l'affidamento in concessione della gestione della struttura ad un soggetto in possesso di idonea professionalità nel settore e pertanto dei requisiti di legge per l'espletamento di attività di pubblico spettacolo, teatrali, cinematografiche, di intrattenimento.

La gestione dovrà avvenire con le modalità indicate nel presente capitolato, nonché nel "progetto organizzativo/gestionale" presentato dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'Amministrazione Comunale di San Mauro Torinese nell'affidare in concessione la gestione del Cinema Teatro "P. Gobetti" a terzi, intende perseguire finalità di crescita culturale del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo di una attività teatrale di elevata qualità artistica. L'obiettivo fondamentale è quello di far sì che il Cinema Teatro Comunale possa costituire un punto di riferimento culturale importante, attraverso una programmazione continuativa e costante, realizzata, sia direttamente dal Concessionario, che in collaborazione con l'associazionismo del territorio, in modo da vivacizzare la vita culturale del Comune.

ART. 2
DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata per il periodo dall' 1.9.2019 AL 31.8.2022 con possibilità, alla scadenza, di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, l'attività prestata non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguita in maniera soddisfacente o conforme al presente capitolato. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere nel corso delle attività, ed aggiudicare il servizio ad altra ditta, eventualmente individuata attraverso la presente procedura, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni o indennizzi di alcun genere.

L'eventuale mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi di forza maggiore riferibili all'Amministrazione o per carenza di spettatori non dà diritto all'aggiudicatario di richiedere alcun indennizzo o risarcimento ed, altresì, la sospensione temporanea della prestazione per ragioni di forza maggiore o di circostanze speciali o per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Il Comune si riserva la facoltà, con preavviso non inferiore a quindici giorni antecedenti la scadenza, di richiedere all'affidatario un'eventuale proroga temporanea del contratto della durata massima di mesi sei, finalizzata all'espletamento, al completamento o al rinnovo delle procedure di gara, ipotesi quest'ultima ricorrente nell'eventualità di gara andata deserta o non aggiudicata ad alcun concorrente.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali previste in sede di gara. L'affidatario è obbligato ad accettare la proroga.

ART. 3
INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI AFFIDATI IN CONCESSIONE

I locali affidati in concessione consistono in una sala platea con capienza di n. 200 posti a sedere, un locale adibito a sala di proiezione, un palcoscenico, n. 2 camerini, servizi igienici e locali tecnici. Le caratteristiche sono quelle di sala multifunzionale attrezzata per ospitare spettacoli di vario genere (cinematografici, teatrali, musicali, riunioni, convegni, attività di vario intrattenimento, conferenze e simili).

Le dotazioni tecniche della sala di proiezione sono le seguenti :

-- PIANO TERRA:

1. Ingresso cinema;
2. Locale tecnico;
3. Biglietteria;
4. Atrio;
5. Servizi igienici (donne);
6. Servizi igienici (Uomini);
7. Servizi igienici (disabili);
8. Servizi igienici camerino con anti W.C.;
9. n° 2 Camerini;
10. Sala proiezione dotata di n° 200 posti a sedere;
11. Palco con ribalta dotati di:
 - Arlecchina;
 - Arlecchino mobile;
 - Arlecchino fisso;
 - Quinte posizionabili manualmente.

PIANO PRIMO:

1. Centrale termica completa di impianto tecnologico;
2. Centrale di trattamento aria completa di impianto tecnologico, con annesso locale di servizi e servizio igienico;
3. Sala proiezione e regia attualmente allestita con il seguente materiale:
 - N° 1 impianto di proiezione digitale Barco DP2K-105 completo di server DOREMI DCP-20, sistema di ricezione satellitare "Opensky", processore audio Dolby Digital CP 750, hardware vari di gestione rete;
 - Videoproiettore Professionale LCD, Ansi Lumen 5000, rapporto WUXGA 1920x1200;
 - Ottica motorizzata;
 - Carrello da pavimento per videoproiettore a due ripiani
 - Lettore DVD
 - N° 1 proiettore a passo normale 35 mm marcia avanti e retromarcia Prevost mod. P 93/A/RR completi;
 - N° 1 lanterne allo Xenon complete;
 - N° 1 aspiratore supplementare;
 - N° 1 raddrizzatori 75 ampere trifase;
 - N° 1 obbiettivi preanamorfici tedeschi ISCO;
 - N° 1 obbiettivi normali tedeschi ISCO;
 - N° 1 obbiettivi anamorfici tedeschi SCHNEIDER;
 - N° 6 bobine da 3000 metri a dischi liberi;
 - N° 1 bobina smontabile da 1000 metri;
 - N° 1 avvolgitore elettronico completo con alberi intercambiabili;
 - N° 1 incolla film a nastro adesivo;
 - N° 1 pannello funzioni in sala – Sistema di amplificazione stereo Dolby;
 - N° 1 rack 19" con ruote;
 - N° 3 amplificatori stereo;
 - N°1 processore DOLBY mod. CP 500 SR completo do Cat. 661/682;
 - N° 3 complessi bifonici di altoparlanti (retroschermo) completi;
 - N° 1 cassa per Sub – woofer;
 - N° 8 altoparlanti per effetti sala;
 - N° 1 monitor da 14";
 - N° 2 casse doppie tipo BOSE 802 con controller;
 - N° 1 finale di potenza multicanale stereo;
 - N° 1 piastra di registrazione a cassette;
 - N° 1 armadio Rack con piani di appoggio;
 - N° 10 faretti spot 1000 W piano convesso per illuminazione palco – completi di accessori;
 - N° 2 fari combi 1000 – 1200W;

- N° 2 fari “black gun” – ultravioletti;
- N° 1 videoregistratore stereo Super VHS;
- N° 1 mixer luci analogico – digitale;
- N° 1 mixer audio a 16 ingressi tipo 36;
- N° 1 banco di regia di mt. 2.5 x 0.5 con cassettera completa di serratura a chiave;
- N° 1 lettore C.D. POWER professionale doppia lettura;
- N° 1 base microfonica da tavolo;
- N° 1 base microfonica da terra a giraffa;
- N° 1 schermo cinematografico a motore in tela bianco neve lenticolare con cassonetto;
- N° 5 cestini porta carte;
- N° 13 estintori;
- N° 1 Tavolo;
- N° 1 scala in alluminio estensibile a 3 elementi;
- N° 1 scala in legno doppia;
- N° 7 sedie in metallo pieghevoli;
- N° 1 scala in ferro su ruote per accesso al palco
- N° 1 sedia con braccioli

La concessione comprende ogni operazione amministrativa e tecnica nonché ogni attività produttiva che consenta il regolare funzionamento del locale come servizio pubblico e fattore di crescita culturale.

<p>ART. 4 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA</p>

L'impianto oggetto di concessione potrà essere utilizzato sia come sala cinematografica che come sala per spettacoli teatrali, musicali, di danza, di intrattenimento di vario genere, convegni e altre manifestazioni di natura culturale, ricreativa o artistica, con esclusione di quelle attività che potrebbero comportare danni all'immobile o alle attrezzature .

Il concessionario dovrà essere in grado di garantire l'adeguata e piena utilizzazione della struttura e rispondere alle esigenze di crescita culturale, aggregazione ed intrattenimento della popolazione. Sono escluse a qualsiasi titolo rappresentazioni che contrastino con le finalità formative ed educative dell'Amministrazione (spettacoli e manifestazioni pornografiche).

Fa carico al concessionario :

- la gestione dell'attività cinematografica con spettacoli di prima visione nei giorni di venerdì, sabato e domenica nei mesi da settembre a giugno. La proposta di un servizio più ampio, esteso anche in altri giorni della settimana, sarà oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio in sede di offerta tecnico-gestionale.
- In aggiunta alla gestione dell'impianto cinematografico, l'organizzazione, per ciascun anno di gestione, di una stagione teatrale ove siano presenti almeno 6 spettacoli con compagnie professioniste (no amatoriali) con artisti operanti a livello nazionale.
- L'apertura dell'impianto, con relativo servizio di biglietteria, almeno 6 giorni alla settimana per almeno cinque ore al giorno.
- L'organizzazione di spettacoli sia per un pubblico adulto che per bambini/ragazzi ed altresì l'organizzazione di spettacoli per gli Istituti scolastici del territorio.

E' facoltà del concessionario gestire corsi, laboratori ed attività formative in genere in materia di cinema, teatro, danza, musica, spettacolo in genere i cui proventi o tariffe resteranno acquisiti al proprio bilancio.

Il concessionario presenta annualmente al Comune entro il mese di luglio la programmazione teatrale e di spettacoli in cartellone per la stagione settembre/giugno immediatamente successiva.

Gli standard di qualità minimi del servizio dovranno essere conformi a quelli previsti nel presente Capitolato e suoi allegati, nonché alle disposizioni, in quanto applicabili, delle normative nazionali, regionali e locali, oltretutto comunitarie vigenti in materia, che si intendono qui tutte richiamate.

Nello svolgimento dei servizi dovrà essere garantita la sicurezza in ogni fase delle attività al fine di prevenire l'insorgenza di qualunque situazione di rischio o di pericolo.

Sarà a carico dell'affidatario la fornitura dei materiali di consumo (materiali di pulizia ecc.) necessari al servizio e quanto altro occorra per la corretta gestione della struttura.

In caso di esigenze e situazioni sopravvenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, nel corso del servizio, limitate modifiche all'organizzazione dello stesso, con esclusione di ogni onere aggiuntivo per il Comune e per l'aggiudicatario senza che l'appaltatore possa rivendicare compensi o indennizzi di sorta per il servizio non svolto o svolto con modalità diverse da quelle inizialmente concordate e fatto salvo in ogni caso l'esercizio della più ampia facoltà di risoluzione prevista dal successivo art. 26.

La Ditta, in ogni caso, si obbliga a modificare gli orari, le modalità gestionali, ecc. che in corso d'appalto risultassero necessarie ai fini di migliorare i servizi stessi e renderli più rispondenti alle mutate necessità.

Ai partecipanti alla presente gara viene richiesta la redazione di un dettagliato progetto di gestione, la sua successiva organizzazione e realizzazione.

ART. 5 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, MODALITA' DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto in concessione sarà aggiudicato, ai sensi degli articoli 60, 95 e 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, mediante **procedura aperta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa** con soggetti specializzati ed operanti nel settore delle attività di pubblico spettacolo, teatrali, cinematografiche, di intrattenimento.

Sarà possibile l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a quanto richiesto in sede di gara e ritenuta congrua ed economicamente conveniente per l'Ente.

Le modalità per la presentazione dell'offerta, per lo svolgimento della gara e i criteri di aggiudicazione sono dettagliati nel Disciplinare di gara cui si rimanda.

Ai fini della presente procedura di gara il valore della concessione in oggetto è determinato , ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 167 del D. lgs. 50/2016, in **€ 255.000,00**

Esso è determinato dalla presunta totalità dei ricavi generati dallo sfruttamento della gestione dell'impianto per il periodo della gestione.

ART. 6 GESTIONE

L'affidatario è tenuto a fornire al Comune con cadenza annuale la programmazione degli spettacoli e delle attività riferita all'intera stagione teatrale e cinematografica.

È fatto obbligo all'appaltatore, di segnalare immediatamente al Dirigente Settore Servizi alla Persona o all'Ufficio Cultura tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

E' facoltà dell'Amministrazione effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, visite d'ispezione per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.

Personale

Le attività inerenti il servizio oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dall'aggiudicatario con proprio personale, in numero sufficiente a garantire una corretta esecuzione anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia, congedi vari, infortunio, ecc., mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato ed allegati, ed alla normativa vigente.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in forma scritta al Comune prima dell'inizio del servizio e comunque in sede di stipula di contratto, l'elenco del personale impiegato come più avanti descritto.

Qualora, a seguito di sostituzioni vi siano variazioni negli elenchi dei nominativi forniti prima dell'inizio dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'aggiornamento di detti elenchi.

Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato svolge i propri compiti senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di San Mauro Torinese e risponde del proprio operato esclusivamente all'aggiudicatario il quale è tenuto al pagamento degli stipendi, paghe, emolumenti vari, all'assicurazione del proprio personale presso gli Enti previdenziali ed assicurativi, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità in merito.

L'aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione; dovrà, altresì, adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi, ivi inclusi gli spettatori.

Materiale di consumo

L'Affidatario dovrà provvedere ad acquistare – a propria cura e spese - i materiali di consumo necessari per le attività affidate, la cassetta di medicazione e qualsiasi altro materiale ritenuto necessario all'espletamento del servizio.

Tali materiali dovranno essere rispondenti a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme CE.

Ove disponibili, sono da ritenere preferibili prodotti ecocompatibili.

Utenze

Il pagamento di tutte le utenze relative alla struttura è a carico del Ente concedente, proprietario della struttura ed intestatario dei relativi contatori.

ART. 7 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore dovrà:

a) Programmare l'attività cinematografica, di spettacolo, o di intrattenimento secondo gli indirizzi generali fissati con il presente capitolato.

b) Garantire la manutenzione ordinaria delle strutture consegnate in gestione, e precisamente:

- pulizia e manutenzione della pavimentazione;
- manutenzione e controllo periodico dell'impianto di proiezione;
- manutenzione e controllo periodico degli impianti fissi e degli arredi e attrezzature;
- manutenzione e controllo dello schermo;
- manutenzione e controllo dell'impianto elettrico con particolare attenzione a quello d'emergenza;
- manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
- manutenzione e controllo degli estintori;
- manutenzione e controllo degli impianti di: riscaldamento, trattamento aria, idrico, igienico-sanitario, ecc.

c) Garantire la pulizia della sala dopo ogni spettacolo e di tutti i locali concessi ogni qualvolta risulti necessario assicurando la fornitura dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia e la fornitura dei prodotti per l'igiene (saponi, carta, etc.) che dovranno essere installati a sua cura e spese negli ambienti e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata dell'affidamento;

d) Provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da furto, responsabilità civile verso terzi e infortuni del personale addetto all'impianto al fine di tenere indenne il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque, come specificato nel successivo art. 14.

L'aggiudicatario è tenuto a munirsi di tali assicurazioni e garanzie prima della consegna della struttura.

L'assicurazione contro gli incendi del locale in gestione, compresi gli arredi, è a carico del Comune in quanto Ente proprietario;

e) Sostenere le spese per le riparazioni (costituenti manutenzione ordinaria) delle attrezzature utilizzate quali, a titolo esemplificativo, l'impianto luci, l'impianto di proiezione (fatto salvo il periodo di garanzia), lo schermo ecc., e sostenere altresì le spese telefoniche e per tassa rifiuti;

f) Provvedere al personale di custodia e di manutenzione, nonché al personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature, in possesso delle professionalità adeguate allo svolgimento delle attività e delle necessarie abilitazioni; provvedere altresì al personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni cinematografiche e degli spettacoli, nonché alla gestione del servizio di biglietteria;

g) Dotare il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto di tessere di riconoscimento - corredate di fotografia, contenenti le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre che della data di assunzione e quanto altro già indicato, oltre che di eventuali mezzi di protezione individuale/collettivi contro gli infortuni, previsti dalle normative vigenti in particolare dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Dovrà inoltre formare il personale addetto al servizio sul corretto uso dei dispositivi di protezione nonché sulle norme comportamentali da osservare nella gestione delle emergenze e sulla sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

h) applicare nei confronti di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente capitolato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa vigente.

Costituisce obbligo della Ditta affidataria applicare al personale dipendente un trattamento economico non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali e nella contrattazione collettiva nazionale della categoria di appartenenza.

Costituisce inoltre obbligo del Concessionario l'assunzione del personale già assunto con regolare contratto dal gestore uscente per tutto il periodo di durata del servizio e compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi di settore.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra il personale impiegato dall'affidatario e l'affidatario stesso, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione Comunale la prosecuzione dei rapporti di lavoro o di incarico con detto personale alla conclusione della concessione, per qualsiasi causa verificatasi.

i) Relativamente alla gestione cinematografica, provvedere alla gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film, ed in tutti i casi, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività, fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi ed aiuti di palcoscenico nei casi in cui siano necessari;

l) Provvedere al versamento delle imposte (SIAE) relativamente alle attività organizzate direttamente dal gestore;

m) Relativamente alla gestione cinematografica, provvedere al pagamento degli importi dovuti per la proiezione dei film. In tutti i casi il concessionario è intestatario del borderò e beneficia degli incassi, di conseguenza è responsabile nei confronti della SIAE e risponde delle imposte ad essa dovute sia per la rappresentazione degli spettacoli sia per la vendita dei biglietti di ingresso agli spettacoli.

n) Assumere la “gestione della sicurezza” del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare fa carico al gestore :

- osservare ed attuare le prescrizioni contenute nel Certificato di Prevenzione Incendi;
- l'attuazione e il rispetto delle norme del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i. relative alla sicurezza ed igiene sul posto di lavoro ed in tale ambito la predisposizione del piano di individuazione dei rischi e di gestione delle emergenze.
- la regolare tenuta del registro antincendio;

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 81/2008, che il servizio oggetto del presente capitolato non presenta rischi da interferenze.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'aggiudicatario è tenuto ad elaborare il proprio Documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

o) Consentire l'utilizzazione dell'impianto da parte del Comune per attività proprie o di Enti cui abbia concesso sia il patrocinio sia la gratuità dell'uso della sala per un minimo di **20 giornate** per anno con un preavviso minimo di 10 giorni. Il Comune si riserva la facoltà di scelta tra i giorni feriali, festivi e pre-festivi durante l'anno, avendo cura, se possibile, di non richiedere l'utilizzo della sala nelle giornate in cui il gestore ha una propria programmazione di spettacoli, sempreché comunicata con congruo preavviso al Comune.

Nel caso di utilizzo dei locali suddetti da parte del Comune per l'organizzazione di attività proprie o patrocinate, il concessionario metterà a disposizione gratuitamente i locali e gli impianti, nonché il personale necessario per eventuali proiezioni, per la pulizia dei locali, l'apertura e la chiusura dell'impianto. Ogni altra spesa per assicurare lo svolgimento delle iniziative resta a carico del Comune.

p) agevolare la richiesta e verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in tutte le fasi procedurali e contrattuali previste;

Inoltre l'Appaltatore:

- è responsabile dei danni causati per negligenza, dolo o colpa ai locali affidati in gestione in forza dell'appalto nonché ai relativi arredi ed attrezzature;
- assume qualsiasi responsabilità ed onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno arrecato, anche con colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti all'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed altresì per i danni occorsi agli spettatori, ancorché accidentali e non direttamente causati dal comportamento attivo o omissivo del personale dell'appaltatore. Inoltre risponderà, a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento derivanti dell'attività espletata;
- assume qualsiasi responsabilità ed onere derivante dal rapporto con gli operatori destinati al servizio cui il presente appalto è destinato e, comunque, con le persone che esplicano una qualsiasi attività connessa all'aggiudicazione del servizio;
- dovrà essere in grado di presentare tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;
- se del caso, dovrà ottemperare a quanto stabilito dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e comunicati dell'Autorità per la Vigilanza

sui Contratti Pubblici;

- in caso di sinistro e senza indugio, dovrà redigere e trasmettere al Comune di San Mauro Torinese apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause, adottando nel contempo gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

ART. 8 ENTRATE

Le entrate a favore del concessionario sono costituite dai proventi derivanti da:

- biglietti di ingresso agli spettacoli
- incassi derivanti da tariffe di iscrizione a corsi, laboratori e attività formative
- concessione dell'utilizzo della struttura a favore di terzi per rappresentazioni, convegni, spettacoli, seminari ecc.
- gestione di attività economiche collaterali (eventuale servizio bar, guardaroba, ecc.)
- eventuali contributi di ogni ordine e tipo e sponsorizzazioni varie (pubblicità interna al locale, antischermo, contributi pubblici etc.)

Al concessionario è consentito, all'interno della struttura, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni del presente capitolato, purché compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto. Tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle attività, sono ad esclusivo carico del concessionario, cui spetterà altresì ogni provento risultante dalle attività medesime.

ART. 9 COMPETENZE DEL COMUNE

E' facoltà del Comune contribuire al finanziamento di ulteriori attività di natura culturale, sociale e/o educativa, promosse dal concessionario nell'ambito della propria programmazione culturale ovvero proposte dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune si impegna a promuovere gli spettacoli organizzati dal concessionario nei propri impianti affissionali ed altresì a divulgarli attraverso i canali informativi telematici gestiti dall'Ente.

A richiesta del Comune il concessionario dovrà allestire ogni anno, indicativamente almeno nel periodo 25 giugno – 5 settembre, un'arena cinematografica estiva in area pubblica messa a disposizione dal Comune stesso, in regime di esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il concessionario figurerà ad ogni effetto come organizzatore della predetta rassegna ed acquisirà gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti al pubblico.

Per tale attività rimane a carico del concessionario la dotazione di strutture ed attrezzature (cabina di proiezione, macchinari, schermi), così come ogni e qualsiasi altro documento e/o adempimento autorizzativo necessario (conformità e collaudi delle strutture ed attrezzature, richiesta controllo da parte della CCVLPS, SIAE ecc).

Le sedie per il pubblico saranno messe a disposizione dal Comune ma il concessionario è tenuto ad assicurarne la custodia per tutta la durata della rassegna.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI

Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sulla struttura e sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale locale.

A tal fine il concessionario dovrà presentare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto economico relativo alla stagione teatrale e cinematografica riferita al periodo settembre/luglio appena concluso, corredato da dettagliata relazione sull'andamento della programmazione, della promozione e della gestione dell'impianto da cui si evinca anche il monitoraggio sui flussi di utenza e sull'osservanza delle linee di indirizzo fissate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 MODIFICHE E MIGLIORIE

Oltre a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nessun intervento di modifica o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito al concessionario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Salvo specifico consenso del Comune, l'affidatario non avrà diritto a rimborsi né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

L'affidatario, in esecuzione del progetto di gestione presentato in sede di gara, potrà provvedere a proprie spese ad acquistare ulteriori elementi d'arredo per i locali concessi in uso ovvero all'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria sulla struttura ovvero al rinnovo delle dotazioni tecnologiche. Detto arredamento e dette migliorie al termine della gestione resteranno di proprietà del Comune.

ART. 12 CANONE DI CONCESSIONE

Il prezzo di aggiudicazione, pari al canone dovuto dall'aggiudicatario della concessione al Comune, è impegnativo, unico e vincolante per tutta la durata del contratto.

Il pagamento del canone di concessione dovrà effettuarsi, mediante bonifico sul conto corrente della Tesoreria Comunale, specificandone le causale, entro la scadenza del primo trimestre di ciascuna annualità di affidamento

ART. 13 UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DEI TERZI

La struttura potrà essere utilizzata da soggetti esterni per attività varie (prove teatrali, saggi, congressi, corsi di ballo, di recitazione, etc.) dietro pagamento di un canone di affitto. Le tariffe a carico di terzi per l'utilizzazione del teatro sono determinate dal gestore in sede di gara e costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.

L'utilizzo dei locali da parte delle compagnie teatrali non potrà interessare lunghi periodi di tempo, al fine di non compromettere lo svolgimento della normale attività programmata dal gestore.

La struttura dovrà essere concessa in uso in via prioritaria ad associazioni e gruppi di San Mauro o operanti sul territorio della Città.

Alle Associazioni o gruppi cui il Comune di San Mauro ha concesso il patrocinio della Città dovranno essere praticate tariffe agevolate per l'uso della struttura.

ART. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario si assume la responsabilità, senza riserve o eccezioni, per ogni infortunio, danno o inconveniente che possa derivare, direttamente o indirettamente, all'Amministrazione, a terzi (cose o persone), al personale impiegato per lo svolgimento del servizio o all'utenza (spettatori) per fatti connessi alle attività appaltate, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune copia di polizza assicurativa RCT/RCO valida per tutto il periodo di durata dell'appalto.

L'assicurazione avrà massimale unico annuo non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo relativamente alla polizza RCT e ad € 1.000.000,00 per sinistro con limite di 500.000,00 per singolo prestatore, relativamente alla polizza RCO, a copertura di tutte le attività sopra descritte e senza applicazione di franchigie o scoperti.

Il Concessionario deve provvedere inoltre a munirsi di polizza assicurativa di incendio rischio locativo primo rischio assoluto con un massimale minimo di € 1.500.000,00, prevedendo la rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato.

La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto verificatosi durante lo svolgimento del servizio.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio.

Parimenti le eventuali quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al Comune alle successive scadenze.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate al Comune e preventivamente accettate dalla stessa.

Il Comune a tal proposito è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per fatti dannosi concernenti persone o cose, che si verifichino durante l'esecuzione dei servizi ed altresì per gli infortuni occorsi al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, eccezion fatta per quelli derivanti da colpa dell'Ente appaltante.

L'aggiudicatario è tenuto a risarcire al Comune tutti i danni che, durante l'espletamento del servizio, venissero eventualmente arrecati alle strutture, attrezzature e beni a seguito di negligenza da parte del personale, eccezion fatta per l'usura derivante dal corretto utilizzo degli stessi.

Qualora l'aggiudicatario non provvedesse a tale risarcimento, il Comune tratterrà l'importo dalla garanzia fideiussoria, fatto salvo il pagamento delle maggiori somme dovute e l'obbligo di reintegro della stessa.

E' esclusa l'applicazione di scoperti e franchigie.

ART. 15 CONSEGNA DEI LOCALI

All'atto della consegna dei locali al concessionario da parte del Comune verrà redatto apposito verbale di consegna con il relativo inventario delle attrezzature e degli arredi collocati nei diversi locali o ambienti; detto verbale sarà sottoscritto da un rappresentante dell'Amministrazione comunale e da un rappresentante dell'affidatario.

Tutti i materiali, attrezzature ed arredi non potranno essere asportati, modificati o sostituiti senza il preventivo benestare del Comune.

Il materiale e tutto quanto viene concesso deve essere restituito al termine dell'affidamento in perfetto stato di efficienza salvo il normale deperimento dovuto all'uso. L'immobile verrà consegnato agibile, munito di Certificato di prevenzione incendi e delle certificazioni di conformità relative agli impianti. In caso di modifica della normativa l'affidatario dovrà segnalare all'Ente proprietario la necessità di adeguamento degli impianti stessi e quant'altro richiesto per garantire l'agibilità della struttura.

ART. 16 ONERI DI MANUTENZIONE

E' a carico dell'aggiudicatario l'onere della manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle dotazioni e degli arredi affidati in concessione, secondo le modalità dettagliate nei successivi articoli.

L'affidatario si impegna a mantenere i locali, gli arredi e le attrezzature affidate in gestione in buono stato di manutenzione.

Fanno carico al concessionario tutte le spese per manutenzione ordinaria degli impianti: di proiezione, luci, audio e scenici, ed altresì le spese per pulizia, custodia e vigilanza come specificato nei precedenti articoli.

L'onere della manutenzione straordinaria dell'immobile, degli impianti e delle dotazioni rimane a carico del Comune.

Compete inoltre al Comune :

- la nomina del terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
- manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell'impianto antincendio

ART. 17 COLLABORAZIONI ESTERNE

Per lo svolgimento di specifici settori di attività l'affidatario può avvalersi, ove lo ritenga necessario ed utile per il miglioramento della qualità della gestione e della programmazione culturale e artistica, della collaborazione di associazioni, gruppi, artisti, compagnie teatrali ecc.

Ogni onere economico relativo agli incarichi e alle collaborazioni di cui al presente articolo è a carico del concessionario.

ART. 18 CONTRATTO E GARANZIE - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E SCHEMA DI CONTRATTO

18 – A) CONTRATTO E GARANZIE

Tutte le spese derivanti dal presente appalto saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, per la stipula del contratto che sarà redatto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Generale, nonché l'obbligo dell'immediata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sotto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto ponendo a carico della ditta decaduta tutte le spese che dovrà sostenere per una nuova aggiudicazione.

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi assunti, di penalità eventualmente comminate e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, all'atto della firma del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare idoneo documento comprovante la costituzione della garanzia fideiussoria definitiva dell'importo di **€ 50.000,00**, prestando fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative come stabilito dall'articolo 103 del D. lgs 50/2016

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione (art. 103 D.Lgs. 50/2016).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione oggetto del presente appalto.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria, fatti salvi i maggiori diritti del Comune, la Civica Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo.

L'Amministrazione Comunale ha altresì diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali con l'obbligo per l'aggiudicatario di reintegrarla. Tale obbligo permane anche nel caso di riduzione della cauzione per qualsiasi altra causa.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere, all'occorrenza, il risarcimento del maggior danno, risultante dopo l'incameramento della cauzione.

Il garante sarà liberato dalla garanzia alla scadenza dell'appalto e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione, solo previo consenso espresso in forma scritta dell'Amministrazione Comunale.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Sarà, altresì, valutata la regolarità del D.U.R.C..

Si intende accettato da parte dell'appaltatore l'eventuale inizio dell'esecuzione del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Dalla data indicata nella determina di aggiudicazione decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Aggiudicataria.

18 – B) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., così come indicate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Determinazione del 18 novembre 2010 n. 8, precisando che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è riportato nella prima pagina del presente capitolato:

Art. (...)

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore dovrà trasmettere al Comune e parimenti in caso di modifica in corso d'appalto:

- la comunicazione relativa al conto corrente dedicato al contratto.

18 – C) SCHEMA DI CONTRATTO

- Intestazione dell'Amministrazione comunale – oggetto dell'appalto – importo presunto complessivo – numero registro repertorio
- Data – luogo di stipula (sede comunale) – dati della persona legittimata a ricevere l'atto (Segretario Generale)
- Dati dei componenti: rappresentante dell'Amministrazione comunale (Dirigente Settore Servizi alla Persona) e legale rappresentante della Società affidataria
- Verifica dell'identità dei componenti - rinuncia all'intervento dei testimoni – richiesta di redazione del contratto di cui all'oggetto

- Premessi tutti gli atti attraverso i quali si è addivenuto all'aggiudicazione dell'appalto e che nulla si oppone alla stipulazione del contratto
- Si conviene e stipula: segue descrizione della tipologia del contratto, degli obblighi e condizioni contrattuali (derivanti da quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto ed allegati, da norme di legge, dalle dichiarazioni tecniche formulate dall'Appaltatore in sede di gara), indicazioni inerenti la polizza fideiussoria
- Formule di accettazione dell'appalto con relativi obblighi di regolare e precisa esecuzione;
- Indicazione: imposta di registro, costituzione deposito dell'Appaltatore per la copertura totale delle spese contrattuali, informativa trattamento dati, obblighi tracciabilità dei flussi finanziari;
- Formule di chiusura (tipo di redazione, numero pagine, ecc)
- Lettura e sottoscrizione.

ART. 19 ONERI DOCUMENTALI

L'affidatario dovrà presentare la certificazione e documentazione probatoria e tecnica gestionale così come evidenziata all'interno del presente Capitolato e comunque tutta quella che l'Amministrazione Comunale riterrà necessaria ai fini della stipulazione del contratto nonché alla corretta esecuzione dell'affidamento.

Qualora, nei termini indicati dall'Ente, l'affidatario non ottemperi a quanto richiesto, l'Amministrazione potrà annullare l'aggiudicazione disponendo l'affidamento del servizio alla ditta seconda classificata. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno causato dal comportamento inadempiente della Ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche nel corso del servizio la permanenza dei requisiti richiesti.

ART. 20 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO

Qualora l'aggiudicatario recedesse dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente si riserva di escutere a titolo di penale la garanzia fideiussoria ed addebitare, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti dall'affidamento del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

L'aggiudicatario può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 C.C).

Nulla è comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 21 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' proibito all'aggiudicatario di cedere il contratto, anche parzialmente, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto stesso, l'incameramento della cauzione oltre che il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Non è, altresì, consentito il subappalto.

ART. 22 DIRITTO DI SCIOPERO

L'aggiudicatario è tenuto a dare comunicazione all'Amministrazione e al pubblico mediante appositi avvisi con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi di eventuali scioperi del proprio personale.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12-06-1990 n° 146, Legge 11-04-2000 n° 83 e eventuali successivi protocolli applicativi.

ART. 23 PRIVACY E RISERVATEZZA

Si informa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati saranno trattati per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula e gestione del contratto, fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare per fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza, direttamente o indirettamente anche per il tramite del personale impiegato, in applicazione del D.Lgs.196 del 30.6.2003 e s.m.i., assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 24 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, che il servizio oggetto del presente capitolato non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, in quanto i locali del Palazzetto dello Sport ed aree pertinenziali sono in utilizzo esclusivo del concessionario. In considerazione di quanto sopra esposto, l'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a zero

Si ricorda che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, l'aggiudicatario è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi ed a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Resta inteso l'impegno delle parti a monitorare il servizio per valutare l'insorgere di eventuali problematiche di interferenze in materia di sicurezza, il cui onere sarà completamente a carico dell'aggiudicatario.

L'Impresa appaltatrice si fa carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici organizzativi e procedurali volti a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare l'appaltatore assicurerà la piena osservanza di tutte le norme applicabili previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Prima dell'aggiudicazione, in sede di gara, l'Appaltatore dovrà autocertificare il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

ART. 25 VIGILANZA E PENALITÀ

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di espletare le attività richieste rispettando caratteristiche, tempi, qualità e tutto quanto stabilito dal presente Capitolato e relativi allegati nonché dalle normative vigenti in materia.

Il Dirigente del Settore notificherà per scritto all'aggiudicatario le irregolarità del servizio che possano o meno dar luogo a penali, fissando eventualmente un termine per l'adeguamento.

L'Ente, pertanto, a tutela della qualità nonché della regolare e soddisfacente gestione del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificate violazioni di cui sotto.

La Città di San Mauro Torinese a tutela di quanto sopra indicato, per eventuali ritardi, carenze di servizio o altre inadempienze rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio ed imputabili a negligenze o colpe dell'aggiudicatario si riserva di applicare all'appaltatore penalità, in misura compresa tra 200,00 e 2.000,00 € rapportate alla gravità dell'inadempienza, oltre alle spese subite dall'Amministrazione per eventuali azioni conseguenti all'inadempienza.

La Città di San Mauro Torinese, a tutela di quanto sopra indicato, potrà applicare all'appaltatore penalità in caso di:

- a) sospensione o abbandono del servizio;
- b) servizio non eseguito secondo programmazione o eseguito in modo insoddisfacente;
- c) inadeguatezza del personale;
- d) impedimento all'accesso nei locali di cui al presente capitolato, agli addetti incaricati dall'Ente ai controlli e verifiche;
- e) carenza riscontrata nell'attività di pulizia (sala, atrio, camerini, servizi igienici);
- f) inosservanza dell'orario di apertura al pubblico.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio.

Le inadempienze rilevate non precludono all'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate.

Qualora il servizio risultasse, secondo il giudizio degli addetti preposti dal Comune, di qualità inferiore e di condizioni diverse da quelle stabilite o, se per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, l'Aggiudicatario ha il preciso obbligo di ripristinare immediatamente il servizio secondo la qualità stabilita, la quantità richiesta e quanto indicato nel presente Capitolato ed allegati.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Impresa avrà facoltà di controdedurre nel termine di cinque giorni lavorativi. Dopo tale data, in assenza di controdeduzioni o in presenza di controdeduzioni non ritenute accettabili, si procederà all'applicazione della sanzione.

La sanzione definitiva, oltre alle ulteriori spese subite dall'Amministrazione per eventuali azioni conseguenti all'inadempienze, sarà detratta, in primo luogo, dalla garanzia fideiussoria con obbligo dell'immediato reintegro.

In caso di recidiva le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate e così via.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza, qualora assuma connotato di gravità, determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Le parti convengono che, oltre quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti e genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di

inadempienza alle obbligazioni contrattuali, possono costituire motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) concordato preventivo, nei termini di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, apertura della procedura fallimentare, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa aggiudicataria conseguenti a situazioni di insolvenza o ammissione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o il Presidente o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) nelle ipotesi previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 "Risoluzione";
- e) nell'ipotesi di omessa comunicazione al Comune appaltante, nel termine perentorio di tre giorni lavorativi dal loro ricevimento, di eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione, dal registro delle ditte o dagli albi, emessi nei confronti dell'impresa affidataria;
- f) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal presente Capitolato;
- g) cessione parziale o totale del contratto o subappalto;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- i) persistenza o reiterazione delle inadempienze di cui all'articolo 25 o comunque tali da pregiudicare il funzionamento del servizio o l'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- j) qualora l'importo massimo della penale sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale;
- k) gravi violazioni e/o inosservanza degli obblighi contrattuali, delle disposizioni legislative e regolamentari non sanate dall'aggiudicatario e dal subappaltatore anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione comunale;
- l) eliminazione solo parziale delle violazioni contestate o violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida;
- m) mancato avvio dell'esecuzione del contratto, ingiustificata sospensione o interruzione del servizio, anche parziale, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- n) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, all'Amministrazione comunale;
- o) frode, abituale negligenza nell'esecuzione del servizio;
- p) gravi o persistenti inadempienze;
- q) reiterata violazione degli orari e delle modalità di espletamento del servizio;
- r) inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale volte ad assicurare la regolarità del servizio, la sicurezza, l'igiene ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- s) grave danneggiamento dei locali, degli arredi, delle attrezzature e delle suppellettili imputabile a fatto del gestore o dei soggetti di cui deve rispondere;
- t) utilizzo di prodotti ed attrezzature in violazione delle norme previste in materia e dal contratto;
- u) gravi e reiterate carenze manutentive delle attrezzature ed arredi;
- v) inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie e di igiene degli alimenti in ogni fase del servizio;
- w) per importanti motivi di ordine o di interesse pubblico
- x) inadempienze nel pagamento dei contributi.

Trova altresì applicazione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. 23/08/2010 n. 196)".

L'affidatario è tenuto a trasmettere il Codice di comportamento di cui a seguire ai propri dipendenti e collaboratori che eseguono prestazioni nell'ambito dell'appalto in corso con il Comune, vigilando affinché agli obblighi di condotta in esso riportati venga data puntuale esecuzione. Si segnala, infatti, che questo Ente con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 16 dicembre 2013 ha

approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Mauro Torinese. Detto codice, pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.sanmaurotorinese.to.it nella sezione Amministrazione trasparente → Disposizioni generali → Atti generali → Codici disciplinari e di condotta, per espressa disposizione dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 e dell'articolo 2 dello stesso Regolamento comunale, si applica – per quanto concerne gli obblighi di condotta – nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune; si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato Codice di comportamento.

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

L'Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P..

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati l'Amministrazione Comunale notificherà l'addebito all'appaltatore, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di 10 giorni consecutivi dalla data di notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dopo tale data, in assenza di controdeduzioni ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, in tutte le fattispecie sopra evidenziate ed altresì nell'ipotesi di recesso unilaterale dell'appaltatore, quest'ultimo sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione comunale dovrà andare incontro in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto oltretutto per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

L'Amministrazione Comunale, in tal caso, si rivarrà sulla Ditta affidataria a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre alle ulteriori spese subite dall'Amministrazione per eventuali azioni conseguenti all'inadempienze, con l'incameramento, in primo luogo, della garanzia definitiva.

Anche in caso di inadempienza del pagamento dei contributi l'Amministrazione comunale si rivarrà sulla Ditta.

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo o di recesso del contratto, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale potrà provvedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Il Committente potrà, inoltre, risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Nei predetti casi l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.

Si richiama quanto indicato al precedente articolo 2 relativamente alla possibilità di recesso anticipato da parte del Committente al termine del periodo di prova.

L'Aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di morte del gestore, è facoltà dell'Amministrazione Comunale scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART. 27 CLAUSOLE DI LEGALITA'

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed **all'Autorità giudiziaria** di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto l'adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della **clausola risolutiva espressa**, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C. P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., e 353-bis C.P..

ART. 28 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Ente appaltante e la Ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione del presente appalto sarà competente a giudicare il Foro di Ivrea.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo .

Viene esclusa la competenza arbitrale.